

**Convenzione PER LA GESTIONE DEL PARCO DENOMINATO "PARCO DELLE CAPRETTE"
POSTO IN VIA MONTE CISA
per il TRIENNIO 2019-2021**

L'anno 2019, mese di in Reggio Emilia

Premesso che:

Tra le aree del patrimonio verde del Comune il parco denominato "Le Caprette" di Via Monte Cisa, ha delle caratteristiche che ne connotano la particolarità essendo posto in una zona particolarmente apprezzata e frequentata, in quanto adiacente al primo tratto della passeggiata che si snoda lungo il torrente Crostolo, fino alla Reggia di Rivalta. Risulta essere un'area particolarmente frequentata da famiglie con bambini in quanto ospita tradizionalmente attrezzature ricreative, una stalla ed un'area recintata dove sono da anni ospitate le caprette, alcuni asini e cavalli che costituiscono una importante attrattiva per i bambini che frequentano il parco.

Occorre procedere ad riaffidare il servizio di gestione del parco, ad un soggetto in grado di mettere a disposizione gli animali e ad accudirli, oltre a dedicare cura al parco provvedendo allo sfalcio dell'erba, alla pulizia e alla raccolta delle foglie nel periodo autunnale.

Visto l'atto del Dirigente R.U.A.D. n.....

tra

il **COMUNE DI REGGIO EMILIA**, che in seguito sarà denominato Comune, rappresentato dall'ing. Ermes Torreggiani, nato a Reggio Emilia il 06/03/1964 Dirigente del Servizio "Ingegneria e Manutenzioni" del Comune di Reggio Emilia, per la carica domiciliato presso la sede comunale in piazza Prampolini n° 1 che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso

e

l'operatore economico ".....", che in seguito sarà denominato Affidatario, con sede legale in in via Partita IVA rappresentata da in qualità di

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del parco pubblico denominato "Parco delle Caprette" sito a Reggio Emilia in via Monte Cisa, costituito da terreni alberati di superficie fondiaria di circa 20.000 m² e da un manufatto adibito a ricovero animali.

La gestione del parco consiste nella manutenzione ordinaria del parco, nella messa a disposizione degli animali (min. 10 max 15 capre, 2 asini e 2 cavalli) e nella cura degli animali di proprietà dell'Affidatario, per la maggioranza caprette, che sono una importante attrattiva per i bambini che frequentano il parco e dai quali il parco stesso desume il nome.

ART.2 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è triennale, a decorre dalla data di sottoscrizione.

ART.3 - Possesso di requisiti

L'Affidatario, con la firma della presente convenzione, dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di possedere adeguata attitudine in riferimento alla propria struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare il servizio oggetto di convenzione, con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale.

ART.4 - Obblighi e oneri delle parti

Obblighi dell'Affidatario

I servizi affidati con la presente convenzione dovranno essere svolti mediante personale qualificato dipendente dell'Affidatario.

Le attività ed i servizi saranno i seguenti:

- **MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ANIMALI (MIN. 10, MAX 15 CAPRE, 2 ASINI E 2 CAVALLI)**
- **GESTIONE E CURA DEGLI ANIMALI**

l'Affidatario dovrà garantire che:

- gli animali siano costantemente presenti nel parco durante tutto l'arco dell'anno, regolarmente custoditi da personale in numero adeguato;
- gli animali durante il giorno siano custoditi dentro o fuori dalla stalla, ma comunque all'interno dell'area recintata, e la sera siano fatti rientrare nella stalla;
- nel caso in cui gli animali debbano uscire dell'area recintata per il verificarsi di eventi straordinari siano sotto stretta sorveglianza di personale in numero adeguato a garantirne il controllo;
- gli animali siano alimentati con una dieta corretta e completa (mangimi, fieno, ...);
- vengano pagate le spese veterinarie e i trasferimenti;
- venga effettuata una pulizia adeguata dell'area recintata e della struttura che ospita gli animali;
- venga effettuato lo smaltimento liquami secondo la legge;
- venga effettuata la manutenzione ordinaria della struttura di ricovero degli animali;
- venga effettuata la nomina del veterinario responsabile sanitario degli animali;
- venga tenuto il registro di carico e scarico degli animali.

- **MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO**

l'Affidatario dovrà garantire:

- effettuazione di tutti gli sfalci dell'erba, in modo da garantire sempre la fruibilità del parco ed il suo stato di decoro;
- effettuazione della raccolta delle foglie nella stagione autunnale;
- sorveglianza dell'area con rimozione di eventuali materiali incongrui e piccola pulizia;
- pulizia e manutenzione della zona arginale del Crostolo ai lati della pista ciclopedonale.

OBBLIGHI DEL COMUNE

Messa a disposizione della struttura di ricovero degli animali presente nel Parco provvedendone alla manutenzione straordinaria.

Pagamento delle spese di consumo di acqua ed energia elettrica necessarie alla gestione degli animali.

ART.5 - Responsabilità e stipula di polizze assicurative

L'affidatario sarà l'unico responsabile per i danni eventualmente cagionati a terzi dagli animali ospitati nel parco e per questo motivo è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che copra ogni eventuale danno da responsabilità ex Art. 2052 Codice Civile (danni cagionati da animali).

L'affidatario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per ogni altro eventuale danno da responsabilità ex Art. 2043 Codice Civile.

La consegna delle copie delle polizze assicurative precedentemente citate dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

ART.6 - Verifica delle prestazioni e controllo della loro qualità

Il Comune avrà il compito di verificare la regolare attuazione degli obblighi assunti dall'Affidatario con la presente convenzione, in particolare che le attività vengano svolte con la frequenza e con la cura necessaria per garantire un'adeguata fruizione e decoro dell'area ed un corretta cura degli animali.

ART.7 - Utilizzo di attrezzature da parte dell'affidatario

Nell'espletamento della gestione del parco l'Affidatario utilizzerà esclusivamente attrezzature di sua proprietà, sotto la propria responsabilità, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza vigenti per gli operatori addetti alle attività di cui al precedente art. 4.

ART.8 - Corrispettivo e Pagamenti

Il Comune di Reggio Emilia si impegna a corrispondere all'affidatario un corrispettivo annuale pari a € oltre IVA 22% annui, per anni 3, da liquidare in rate trimestrali posticipate, a seguito di presentazione di fattura elettronica.

Il pagamento dell'ultima rata avverrà a seguito dell'emissione, da parte del tecnico comunale incaricato, dell'attestazione di regolare esecuzione degli impegni assunti e buona gestione del Parco.

ART.9 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 ss.mm.ii.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile.

A tal fine si comunica che il codice CIG dell'intervento in oggetto è il n°: Z8A26954CB.

ART.10 - Risoluzione del contratto per inadempimento

Nel caso si verifichi grave inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste nella presente convenzione è garantito il diritto di entrambe le parti, previa diffida ad adempiere, di recedere in qualsiasi momento dal rapporto, dandone comunicazione scritta all'altra parte contraente, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART.11 - Opzione di proroga

L'affidatario non potrà sottrarsi all'esecuzione di una proroga richiesta dall'Amministrazione comunale, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi.

ART. 12 - Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

per il Comune di Reggio Emilia

il Dirigente

ing. Ermes Torreggiani

per l'Affidatario

il Legale rappresentante
